



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15

del Consiglio comunale

Oggetto: ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'ENTE DI GOVERNO, DENOMINATO "EGATO TARENTINO" - CONSORZIO PUBBLICO TRA PROVINCIA, COMUNITA' E COMUNI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE.

Il giorno 29.01.2025 ad ore 18.00 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Casonato Giulia

Dal Ri Alessandro

De Leo Antonio

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Assenti: consigliere **Carli Marcello**

e consiglieri **Chilà Filomena**

Filosi Luca

Fiori Francesca

Flor Giovanna

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Panetta Salvatore

Merler Andrea

Saltori Alessandro

Pattini Alberto

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2025/4 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- l'attuale quadro normativo relativo all'organizzazione e alla gestione del servizio di igiene urbana e ambientale, si articola in normativa europea, nazionale e provinciale, e le attività relative sono regolamentate dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ai sensi della Legge 205/2017 che ha ad essa attribuito le competenze di regolamentazione e controllo;
- la normativa nazionale di riferimento relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del Codice dell'Ambiente, D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale". Ai sensi del Codice dell'Ambiente la gestione dei rifiuti - che costituisce attività di pubblico interesse - comprende, secondo quanto disciplinato dall'art. 183, "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario";
- con l'obiettivo di conseguire l'ottimizzazione della gestione del servizio, il Codice dell'Ambiente ha introdotto una serie di previsioni basate sul comune denominatore delle aggregazioni: geografiche (in Ambiti Territoriali Ottimali - ATO); funzionali (tramite l'esercizio congiunto nelle Autorità d'ATO); gestionali (prevedendo l'affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto);
- da ultimo il legislatore nazionale, con il Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ha innovato il settore, introducendo principi altrettanto rilevanti per la materia della gestione dei rifiuti;
- in Provincia autonoma di Trento la normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. (T.U.L.p. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- con deliberazione di data 26 agosto 2022 n. 1506, la Giunta provinciale ha approvato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani - Quinto aggiornamento, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl.;
- il Quinto aggiornamento, che mette in luce le necessità di adeguamento alle ultime direttive europee e alla normativa nazionale, in particolare, ai decreti di recepimento nazionale del pacchetto comunitario di economia circolare (D.Lgs. 116/2020, D.Lgs. 121/2020), al Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e ai dettami dell'ARERA, stabilisce tra gli obiettivi strategici e prioritari:
 1. ridurre la produzione di rifiuti urbani;
 2. aumentare la raccolta differenziata;
 3. perseguire l'obiettivo normativo del 10% di rifiuto urbano in discarica entro il 2035;
 4. ridurre l'organico ed il sottovaglio presenti nel rifiuto prima dello smaltimento in discarica;
 5. individuare il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti;
 6. uniformare la raccolta dei rifiuti urbani;
 7. aggiornare periodicamente i criteri localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti;

il Piano tra l'altro prende atto di un'ampia frammentarietà a livello provinciale nella gestione del ciclo dei rifiuti e auspica "una progressiva aggregazione del servizio di raccolta partendo dagli attuali bacini di raccolta, possibilmente con logiche territoriali di prossimità" per garantire una maggiore efficienza ed efficacia;

inoltre con l'approvazione dell'Addendum al Piano da parte della Giunta provinciale con deliberazione del 18 agosto 2023 n. 1528, è stata approfondita la trattazione dell'obiettivo relativo all'individuazione del sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti, ed è stata aggiornata la pianificazione provinciale anche rispetto a quanto previsto dalla Legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9, di modifica dell'articolo 13 *bis* della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in particolare con l'introduzione dell'Ente di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

di fatto con la Legge provinciale 9/2023, la Provincia ha disposto, modificando gli

articoli 13 e 13 *bis* della Legge provinciale 3/2006 e l'art. 102 *quinquies* del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., la riorganizzazione della disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

in particolare, il citato art. 13 *bis* della Legge provinciale 3/2006 detta le disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico;

in seguito alle modifiche apportate dalla Legge provinciale 9/2023, il comma 1 dell'art. 13 *bis* della Legge provinciale 3/2006 stabilisce che, per quanto concerne il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensivo delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, "l'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale (...)", e ammette l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo;

il nuovo comma 5 dell'articolo 13 *bis* della Legge provinciale 3/2006 disciplina le modalità di organizzazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani: è previsto che, ai fini della gestione del servizio, la Provincia, i Comuni e le Comunità esercitino in forma associata le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani, nel rispetto del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;

la gestione associata da parte degli Enti pubblici è svolta mediante un Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale - EGATO, istituito mediante convenzione tra i predetti Enti. L'Ente di governo è costituito in forma di consorzio e ha il compito di organizzare e affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

il medesimo comma 5 dell'art. 13 *bis* della Legge provinciale 3/2006 stabilisce inoltre i contenuti della convenzione istitutiva dell'EGATO. In tale disposizione è previsto che la convenzione debba individuare:

- la data di operatività dell'Ente di governo;
- i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo;
- le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'Ente di governo da parte degli Enti partecipanti;
- le disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'Ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata;

il successivo comma 5 *bis*, anch'esso modificato dall'art. 51 della Legge provinciale 9/2023 e dall'art. 6 della recente Legge provinciale di stabilità 13/2024, si occupa invece di dettare i termini temporali per l'approvazione dello schema di convenzione e per la relativa sottoscrizione da parte degli Enti;

infatti, è stabilito che "lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo entro i successivi 45 giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio";

è opportuno evidenziare che la citata disciplina provinciale in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come modificata dalla Legge provinciale di stabilità 13/2024 introduce una previsione di carattere transitorio relativa alla prima fase di operatività dell'Ente di governo sia per quanto riguarda la ricognizione dell'impiantistica locale sia rispetto alle gestioni del servizio pubblico di igiene urbana;

rispetto alla fase transitoria e alla data di operatività dell'Ente di governo nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani, della definizione dei criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio, l'articolo 6 della Legge provinciale 13/2024 integra il comma 5 dell'articolo 13 *bis* della Legge provinciale 3/2006 specificando che "La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 *ter* e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni";

giòva ricordare che per il Comune di Trento il servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani è svolto da Dolomiti Ambiente S.r.l., ai sensi del contratto di affidamento sottoscritto il 4 aprile 2002 racc. n. 16680 (prot. n. 63063/2001) tra il Comune di Trento e l'allora Società Industriale Trentina (S.I.T.);

in data 28 ottobre 2022 Dolomiti Ambiente S.r.l. ha presentato sul portale della Provincia autonoma di Trento una proposta di partenariato pubblico privato intitolata: "Per una nuova idea di città: la concessione del servizio pubblico di igiene urbana del Comune di Trento";

la proposta è stata analizzata dal NAVIP (Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici per la realizzazione di opere e servizi pubblici con il partenariato pubblico - privato) della Provincia autonoma di Trento a cui il Comune di Trento si è dovuto affidare per Legge per l'analisi economica, giuridica e tecnica delle proposte di PPP, con lo scopo di ottenere supporto nella valutazione della fattibilità tecnico-economica;

durante l'ultima seduta di data 14 novembre 2024 il NAVIP, riscontrando tra le criticità sostanziali la durata della proposta del PPP, pari a 15 anni, considerata come un limite ai fini di una corretta operatività futura dell'EGATO, ha espresso in via definitiva la non fattibilità tecnico - economica della proposta, di cui peraltro non è ancora pervenuta comunicazione ufficiale di rigetto né all'Amministrazione comunale né alla Proponente;

tenuto conto che con nota di data 13 settembre 2024 indirizzata al Consiglio delle Autonomie Locali, analizzando l'impatto che la sottoscrizione della Convenzione regolatoria dell'EGATO avrà sulle gestioni vigenti e in scadenza, l'Assessora Zanotelli ha evidenziato l'opportunità di "stimolare gli Enti affidanti a procedere a regolare e limitare il tempo degli affidamenti a una gittata temporale non superiore a 5 anni, al fine di consentire all'EGATO di esplicitare le funzioni attribuitegli dalla norma", anticipando l'intenzione di modificare il comma 7 dell'art. 13 bis della Legge provinciale 3/2006, prevedendo una ridefinizione del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2025 con il termine del 31 dicembre 2030 per garantire la continuità dei servizi per norma, così da consentire di perfezionare nel frattempo la scelta gestionale sottesa alla convenzione per l'istituzione e il funzionamento dell'EGATO;

evidenziato che tale disposizione, introdotta dalla recente Legge di stabilità provinciale 13/2024, consente alle Amministrazioni e nella fattispecie al Comune di Trento, che ha una gestione di fatto in essere derivante dal rapporto contrattuale anzidetto e comunque è in fase di valutazione di una proposta di partenariato, di potersi avvalere, per la fase transitoria prevista dalla Convenzione, della nuova norma provinciale, finalizzata ad assicurare la continuità del servizio pubblico attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della Convenzione nonché delle gestioni in essere al 31 dicembre 2024, alle medesime condizioni e fino al 31 dicembre 2029;

dato atto che lo schema di convenzione è stato oggetto negli ultimi mesi di un confronto continuo con il Consiglio delle Autonomie locali che ha, nella seduta dell'11 dicembre 2024, espresso parere positivo sull'intesa prescritta dall'articolo 13 *bis*, comma 5 *bis* della Legge provinciale 3/2006, intesa che è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Presidente del predetto Consiglio in data 23 dicembre 2024;

preso quindi atto che con nota prot. n. 972152 del 23 dicembre 2024 (ns. prot. n. 481778 del 24 dicembre 2024), l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed Enti locali della Provincia autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Provincia di Trento hanno comunicato ai Comuni ed alle Comunità che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui all'art. 13 *bis*, comma 5 della Legge provinciale 3/2006;

tenuto conto che l'articolo 13 *bis*, comma 5 *bis* della Legge provinciale 3/2006 prevede che i Comuni, le Comunità di valle e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle Autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e che la sottoscrizione della Convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio;

vista la deliberazione della Giunta provinciale 10 gennaio 2025 n. 3, avente ad oggetto: "Approvazione, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5 bis, della Legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006, dello schema di convenzione costitutiva dell'Ente di governo, denominato "EGATO Trentino" - consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Autorizzazione alla sottoscrizione al Presidente della Provincia";

considerato che l'approvazione della Convenzione in oggetto ricade fra le

competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. e) e g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

dato atto altresì che, ai sensi del combinato disposto del citato art. 49 della Legge regionale n. 2/2018 e s.m., dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), nonché dell'art. 89 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale è competente ad approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, oltre alla Convenzione, anche lo Statuto del Consorzio;

evidenziato che l'art. 7, comma 11 della Convenzione in parola prevede: "Lo statuto dell'EGATO Trentino è approvato dall'assemblea entro i primi dodici mesi dalla data di costituzione del Consorzio. A tal fine, l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Fino all'adozione dello statuto, l'EGATO può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, oltre che gli atti finalizzati ad avviare l'istruttoria in ordine alla proposta concernente le caratteristiche dell'impianto di trattamento finale e della proposta di localizzazione";

ritenuto pertanto di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Convenzione medesima;

tutto ciò premesso, si ritiene:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13 bis della Legge provinciale n. 3/2006, lo schema di convenzione costitutiva dell'Ente di governo denominato "EGATO Trentino" – Consorzio di diritto pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per la gestione integrata dei rifiuti urbani, così come riportato nel testo allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che sullo schema di convenzione il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa preliminare prescritta dall'articolo 13 bis, comma 5 bis della Legge provinciale n. 3/2006, nella seduta del 11 dicembre 2024, intesa sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Presidente del predetto Consiglio in data 23 dicembre 2024;
- di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Convenzione;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dai commi 5 e 5 ter della Legge provinciale 3/2006, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani, la gestione attualmente in essere con Dolomiti Ambiente S.r.l. prosegue alle medesime condizioni e fino al 31 dicembre 2029, fatto salvo l'eventuale subentro anticipato nei rapporti da parte dell'EGATO Trentino;

accertato che la Commissione consiliare per l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità e la vivibilità urbana e la Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione hanno esaminato la proposta di deliberazione senza osservazioni in ordine al prosieguo dell'iter istruttorio della stessa, durante la seduta congiunta del 21 gennaio 2025;

ricordata la competenza dei Comuni nella gestione dei rifiuti urbani, a norma dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006;

preso atto della nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali di data 29.01.2025, la quale reca in allegato una nota di chiarimenti dell'Assessora provinciale all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e Enti locali in merito alla Convenzione costitutiva del Consorzio EGATO (nostro prot. n. 28590 del 29.01.2025);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m. e, in particolare, l'art. 31;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la direttiva quadro sui rifiuti, direttiva 2008/98/CE, così come recepita nel Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. (T.U.L.p. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
- la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, e, in particolare, gli artt. 13 e 13 *bis*;
- la deliberazione 26 agosto 2022 n. 1506 della Giunta provinciale di approvazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani - Quinto aggiornamento;
- la deliberazione 18 agosto 2023 n. 1528 della Giunta provinciale di approvazione dell'Addendum al Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani - Quinto aggiornamento;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, di cui alla L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. in considerazione della scadenza del termine per la sottoscrizione della Convenzione, fissato in base a quanto previsto dal comma 5 *bis* dell'art. 13 *bis* della L.p. 3/2006 (come da ultimo modificato con L.p. 30 dicembre 2024 n. 13) entro il 6 febbraio 2025;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 13 bis della Legge provinciale n. 3/2006, lo schema di convenzione costitutiva dell'Ente di governo denominato “EGATO Trentino” – Consorzio di diritto pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per la gestione integrata dei rifiuti urbani, così come riportato nel testo di cui all'Allegato n. 1., nel quale si richiama la presente che, firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2. di dare atto che sullo schema di convenzione, di cui al punto 1. della presente deliberazione, il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso l'intesa preliminare prescritta dall'articolo 13 bis, comma 5 bis della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, nella seduta dell'11 dicembre 2024,

intesa sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Presidente del predetto Consiglio in data 23 dicembre 2024;

3. di demandare al Sindaco, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1.;
4. di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11 della Convenzione di cui al punto 1.;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dai commi 5 e 5 ter della Legge provinciale 3/2006, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani, la gestione attualmente in essere con Dolomiti Ambiente S.r.l. prosegue alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 2029, fatto salvo l'eventuale subentro anticipato nei rapporti da parte dell'EGATO Trentino;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'ENTE DI GOVERNO, DENOMINATO "EGATO TARENTINO" - CONSORZIO PUBBLICO TRA PROVINCIA, COMUNITA' E COMUNI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36

Favorevoli: n. 28 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Casonato, Dal Ri, Demattè, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Flor, Franceschini, Gilmozzi, Giuliani, Ianeselli, Lenzi, Panetta, Pattini, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S., Zappini)

Contrari: n. 1 (Maestranzi)

Astenuti: n. 5 (De Leo, Filippin, Frachetti, Guastamacchia, Maschio)

Non votanti: n. 2 (Bridi, Piccoli)

Trento, addì 29.01.2025

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 4 / 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'ENTE DI GOVERNO, DENOMINATO "EGATO TARENTINO" - CONSORZIO PUBBLICO TRA PROVINCIA, COMUNITA' E COMUNI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 20 gennaio 2025

Servizio Sostenibilità e transizione ecologica
La Dirigente
arch. Paola Ricchi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 4 / 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ART. 13 BIS, COMMA 5, L.P. 16 GIUGNO 2006, N. 3 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'ENTE DI GOVERNO, DENOMINATO "EGATO TARENTINO" - CONSORZIO PUBBLICO TRA PROVINCIA, COMUNITA' E COMUNI - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ESSERE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.01.2025